

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n.86 è incrementata nella misura di 450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

8. All'art. 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI» sono sostituite dalle parole «nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI».

#### **Art. 49**

##### ***(Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali)***

1. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota pari al 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concessi gratuitamente per un periodo non inferiore a 20 anni ai nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota societaria ai predetti nuclei familiari pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

2. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 1 è concesso, a richiesta, un mutuo fino a 200.000 euro per la durata di 20 anni, ad un tasso pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma è istituito nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura presso la tesoreria dello Stato di un'apposita contabilità speciale

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione con riferimento ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. All'articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera a) dopo le parole «adiacente alla zona cuscinetto» sono aggiunte le seguenti "o alle azioni di cui al comma 126".

#### **Art. 50**

##### ***(Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze)***

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati, ovvero di dottori di ricerca, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo, viene riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

2. L'esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle Università telematiche;

b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle Università telematiche.

3. L'esonero, di cui al comma 1, è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto subordinato di tipo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

4. L'esonero, di cui al comma 1, si applica anche nei casi di trasformazione, avvenuta tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 alla data della trasformazione.



5. L'esonero, di cui al comma 1, non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva per la quale si intende procedere all'assunzione di personale con caratteristiche di cui al comma 2.

6. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto mediante l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

7. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

8. L'esonero, di cui al comma 1, è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.

10. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 1, si applicano le procedure modalità e controlli previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanze del 23 ottobre 2013 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2014. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'art. 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

11. Gli incentivi di cui alla presente norma sono fruiti nel rispetto delle normative sugli aiuti in regime "de minimis".

12. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo fanno carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020 sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO). L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei Fondi del PON SPAO, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui al presente articolo. Nell'ambito delle proprie competenze le Regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.

#### **Art. 51**

***(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)***

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, all'articolo 24, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."

#### **Art. 52**

***(Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)***

1. Al fine di promuovere misure e progetti d'innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1,44 milioni per l'anno 2019, euro 3,60 milioni per l'anno 2020 ed euro 2,16 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.



3. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 le parole "ai sensi del comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di procedure selettive".

**Art. 53**

***(Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)***

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4,85 milioni, per il 2019, di 18,16 milioni, per il 2020, di 23,56 milioni, per il 2021, di 19,96 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni, per l'anno 2026 e di 21,56 milioni a decorrere dal 2027.

**Art. 54**

***(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche)***

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione, da tempo parziale a tempo pieno, del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi 619 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Detta trasformazione è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 619, della predetta legge, a tal scopo avvalendosi della quota non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi dal 619 al 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.

3. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1 commi dal 619 al 621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 2.

**Art. 55**

***(Fondo per l'attuazione del programma di Governo)***

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

**Titolo V**

**Politiche invariate**

**Art. 56**

***(Politiche invariate)***

1. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, sostituire il periodo "e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019", con il seguente", 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 194 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Al fine di fronteggiare gli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Lo stanziamento del fondo può essere incrementato con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

**Titolo VI**



**Misure di razionalizzazione della spesa pubblica**

**Art. 57**

**(Misure di razionalizzazione della spesa pubblica)**

1. All'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, i commi 1 e 2 sono soppressi.
2. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a euro 400 milioni nel 2019, a euro 550 milioni nel 2020 e a euro 650 milioni a decorrere dall'anno 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo da istituire nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero dell'Interno da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a ripartire, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate ai sensi del comma 1 tra i pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno.
4. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "*e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018*", sono sostituite dalle seguenti: "*7.000.000 euro per l'anno 2018 4.300.000 euro annui a decorrere dal 2019*".
5. Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli acquisiti nella Pubblica Amministrazione.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da uno a tre, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi da uno a quattro dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono abrogati.
8. A decorrere dalla medesima data:
  - a) l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 è abrogato;
  - b) l'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250 è abrogato;
  - c) all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "agli articoli 28, 29 e 30" sono sostituite dalle parole: "29 e 30".
9. Il comma 5 dell'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è abrogato.
10. All'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società CONSIP S.p.A. in forza della convenzione di cui al precedente periodo non potrà essere superiore a 1 milione di euro, oltre IVA e sarà dedicato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate da CONSIP S.p.A. sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze". Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del presente comma successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, dopo il primo periodo, aggiungere il periodo seguente:  
*"A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti"*.
12. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, sostituire le parole: "*per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro*" con: "*per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro*".



13. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, aggiungere in fine le parole "fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1 gennaio 2019 sono acquisite all'erario"

14. All'articolo 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "a decorrere dall'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023".

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime."

15. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, si intende ridotto per euro 35.354.607 per l'anno 2019 e per euro 32.354.607 a decorrere dall'anno 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

16. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, le parole "a 1.600" sono sostituite con le seguenti: "a 5.000".

17. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il termine del 30 aprile 2019. Le somme giacenti, incluse quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane spa. Quota parte delle somme versate all'entrata, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.

1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-bis all'entrata del bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sulle disponibilità del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro."

18. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

a) non inferiore a 180 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 1, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

20. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 1.

21. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi precedenti.

22. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi dal 207 al 212 sono abrogati.

#### Art. 58

*(Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59))*



1. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e di conseguire i risparmi di cui al comma 3, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «percorso FIT», ovunque compaiano, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
- b) all'articolo 1, comma 2, le parole «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
- c) con riferimento all'articolo 2:

- 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
- 2) al comma 1, lettera c), le parole «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
- 3) al comma 2, alinea, le parole «, e si articola in:» sono soppresse;
- 4) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
- 5) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) con riferimento all'articolo 3:

- 1) al comma 1, le parole «all'accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;
- 2) al comma 2, le parole «terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «primo e nel secondo»;
- 3) al comma 3, le parole «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo», le parole «terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «primo e nel secondo» e dopo le parole «prove concorsuali» sono inserite le seguenti: «. Rimane fermo il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi.»;
- 4) al comma 4, lettera a), le parole «, anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse;
- 5) al comma 5, le parole «per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno»;
- 6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti per i relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione.»;

7) il comma 7 è abrogato;

8) il comma 8 è abrogato;

e) con riferimento all'articolo 4:

1) al comma 2, dopo le parole «Consiglio superiore della pubblica istruzione» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233»;

2) il comma 3 è abrogato;

f) con riferimento all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»

2) al comma 2, dopo le parole «tecnico-pratico,» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»

3) al comma 3, le parole «in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli



di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado.»

4) al comma 4, le parole «Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“5. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU e CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

6. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.”

g) con riferimento all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole «Il concorso» sono aggiunte le seguenti: «per i posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.»;

2) al comma 2, le parole «su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sulle discipline» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva.»;

3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla successiva prova orale.»;

4) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»

5) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova, conseguito dai candidati cui è attribuito un punteggio minimo di sette decimi o equivalente, è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.»

h) con riferimento all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.»

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole «l'ambito territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione scolastica», le parole «quelli indicati nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «quelle che presentano posti vacanti e disponibili» e dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.»;

i) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova»;



l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando l'applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;

m) con riferimento all'articolo 13:

1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole «Il terzo anno del percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» e le parole «non è ripetibile e» sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.»

4) il comma 4 è abrogato;

n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;

o) con riferimento all'articolo 17:

1) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

2) al comma 2, lettera d), le parole «di cui alle lettere a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b)» e, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In prima applicazione, ai soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10% dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.»

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a detto anno sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento.»

4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

p) all'articolo 19, il comma 2 è abrogato, e il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo, è autorizzata la spesa di euro 7,009 milioni nel 2018 e di 13,426 milioni annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, inclusi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6.»

q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

r) con riferimento all'articolo 21:

1) al comma 1, alinea, le parole da «, fermo restando» sino a «percorso FIT», sono soppresse;

2) al comma 1, lettera a), le parole «115, 117, 118 e 119» sono soppresse e l'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119 della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

3) al comma 1, lettera b), le parole «437, 438, 439, 440» sono soppresse e gli articoli 437, 438, 439, 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado.

s) all'articolo 22, comma 2, le parole «dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente in materia di classi di concorso».





2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 228.146 nel 2019, euro 813.448 nel 2020, euro 27.120.448 nel 2021, euro 29.589.448 nel 2022, euro 57.137.448 nel 2023, euro 58.421.448 nel 2024, euro 72.753.448 nel 2025, euro 75.785.448 nel 2026, euro 109.598.448 a decorrere dal 2027.

3. Agli oneri derivanti dai commi 2, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa recati dal comma 1. La quota rimanente dei risparmi di spesa, pari a euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

4. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso FIT nell'anno scolastico 2018/2019, continua ad applicarsi l'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, come in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT, si applica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dal presente articolo.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.

#### **Art. 59**

#### ***(Ulteriori misure di riduzione della spesa)***

1. Le spese militari sono ridotte di euro 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori euro 531 milioni nel periodo dal 2019 - 2031 relativi alle spese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232. Con apposito decreto, il Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne.

2. Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono riprogrammate:

a) per 38 milioni di euro nel 2019, per 90 milioni di euro nel 2020 e per 40 milioni di euro nel 2021, di cui alla legge 8 luglio 1997 n. 266, articolo 4, comma 3;

b) per 40 milioni di euro nel 2019 per 5 milioni di euro nel 2020 e per 5 milioni di euro nel 2021, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 articolo 1, comma 95, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 140, lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è soppresso il terzo periodo. All'articolo 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è soppresso il comma 9.

4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

5. Il fondo di cui al comma 4 è ulteriormente incrementato nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

6. All'articolo 1, comma 135 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e a decorrere dall'anno 2019 e nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui".

7. Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, per l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti per un importo pari a 20 milioni di euro.

8. Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 30, commi 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 e ss.mm., pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente



ridotti di 2.350.000 euro a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Elenco n.1

| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                        | Riduzione a decorrere dal 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1</b><br>CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ESERCENTI DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE                                                                                                                                       | 3.965.250                      |
| <b>Legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, comma 319</b><br>CREDITI D'IMPOSTA, FRUITI DAGLI ESERCENTI DI ATTIVITA' COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, SUGLI IMPORTI PAGATI A TITOLO DI IMU, TASI, TARI E SPESE DI LOCAZIONE | 1.250.000                      |
| <b>Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8</b><br>CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI O IN PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE ECONOMICA PRODUTTIVA                                                 | 375.000                        |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5.590.250</b>               |

## Titolo VII Regioni ed Enti locali

### Art. 60 (Semplificazione delle regole di finanza pubblica)

1. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai DPCM previsti dagli articoli 15 e 16. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dal presente comma divengono comunque efficaci.

7. L'articolo 43-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.

8. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il fondo di cui all'articolo 16 è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

#### **Art. 61**

#### ***(Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)***

1. In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 seguente e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### **Tabella 1**

